

STATUTO

**RICOMINCIO DA QUI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA CAVOUR 10

Numero REA: SR - 155261

Codice fiscale: 01884760891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. A RACC. N. 18408 REP. N. 97086	
	STATUTO	
	"Ricomincio da qui società cooperativa sociale onlus"	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata - scopi	
	Art.1	
	E' costituita la Cooperativa "Ricomincio da qui società	
	Cooperativa sociale ONLUS".	
	Art.2	
	La Cooperativa ha sede legale ed amministrativa in Siracusa	
	(Sr).	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite	
	sedi secondarie, filiali, succursali. agenzie e	
	rappresentanze.	
	Art.3	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2100. Tale	
	termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	Scopo ed oggetto	
	Art.4	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla	

	risposta ai bisogni di minori in stato di abbandono e/o	
	ragazze madri, nuclei familiari, in condizione di fragilità	
	sociale.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente. in conto proprio o per conto terzi:	
	-attività e servizi di riabilitazione;	
	-centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	-servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	-attività di formazione e consulenza;	
	-attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole	
	e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	-attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti.	
	-Gestire comunità alloggio e strutture residenziali per	
	minori e ragazze madri ai sensi della L.R. 22/86	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	

	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La Cooperativa ha come ulteriore scopo il perseguimento	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività	
	di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria,	
	ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque	
	giunte alla fase terminale della loro esistenza.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati:	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	

	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale:	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	

	sociale dei cittadini attraverso attività produttive	
	principalmente nel settore della produzione e della	
	trasformazione di prodotti agricoli nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate,	
	con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio	
	psichiatrico.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli prodotti in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	

	ad altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Art.5	
	Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle	
	attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e	
	svolgere la propria attività nel territorio interessato	
	dall'attività della Cooperativa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art.6	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente. dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art.7	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	al consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di	
	obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività	
	svolta;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel	
	caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché	
	allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	Art.8	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide	
	il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il	
	motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi	
	all'interessato a norma dell'art.13. Il nuovo ammesso deve	
	versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla	

	comunicazione della deliberazione del consiglio di	
	amministrazione relativa all'accettazione della domanda,	
	questa si intende come non avvenuta.	
	Art.9	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte	
	dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi	
	stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.	
	Art.10	
	Là qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione,	
	nonché per liquidazione o fallimento.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene	
	rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore	
	comunque non superiore a quello nominale.	
	Art.11	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. il recesso è	
	consentito al socio che non si trovi più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di questo statuto e della legge,	
	legittimano il recesso.	
	Art.12	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di	
	amministrazione può escludere il socio che:	
	a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi	
	sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le	
	deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di	
	amministrazione;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si	
	renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi	
	casi il socio moroso deve essere invitato o a mezzo posta	
	certificata o a mezzo lettera raccomandata a/r a mettersi in	
	regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto	
	trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente;	
	c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di	
	amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.	
	Art.13	
	Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a	
	norma degli artt.8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate o	
	tramite posta certificata o a mezzo lettera raccomandata a/r	
	all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere	
	alternativamente al Collegio Arbitrale oppure alla Autorità	
	Giudiziaria ordinaria.	
	Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento	

	della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della	
	delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio	
	arbitrale.	
	TITOLO IV	
	Capitale sociale - quote	
	Art.14	
	Il capitale sociale è formato:	
	a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro	
	100,00 ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale	
	importo;	
	b) dal fondo di riserva indivisibile.	
	Il fondo di riserva indivisibile è costituito:	
	-dalle eccedenze attive di bilancio;	
	-da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto	
	capitale da enti pubblici o privati.	
	Art.15	
	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né	
	sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la	
	Cooperativa se non previa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione.	
	TITOLO V	
	Bilancio e relazione degli amministratori-destinazione delle	
	eccedenze attive di bilancio	

	Art.16	
	L'esercizio sociale va dall'1.1. al 31.12 di ogni anno.	
	Art.17	
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione	
	della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione degli amministrazione oltre a quanto disposto	
	dall'art.2429 bis C.C. deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera. dei	
	soci, di persone non socie e della comunità tutta.	
	La relazione degli amministratori deve inoltre esprimere una	
	fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta	
	dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate	
	statutariamente.	
	Art.18	
	Nessun utile può essere distribuito ai soci: l'eventuale	
	eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente	
	destinata al fondo di riserva indivisibile.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Art.19	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	

	b) il consiglio di amministrazione;	
	e) il collegio dei sindaci.	
	Art.20	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale	
	dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;	
	b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto	
	economico e relazione degli amministratori;	
	c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro	
	numero ed i sindaci;	
	d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e	
	sugli argomenti oggetti attinenti alla gestione della società	
	sottoposti ai suo esame dagli amministratori, nonché sulla	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può	
	altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno	
	per valutare la relazione del consiglio di amministrazione	
	sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n.1 del 1°	
	comma, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.	
	Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la	
	relazione degli amministratori, sia il programma annuale di	
	attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci	

	giorni prima della data dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della	
	Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.	
	Art.21	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente	
	l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali	
	della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 (dieci)	
	giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi.	
	Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art.22	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in	
	prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno	

	la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati	
	nelle adunanze.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere	
	costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai	
	tre quinti dei soci e le deliberazioni successive devono	
	essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti attribuiti a tutti i Soci.	
	Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento	
	di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.	
	Art.23	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della	
	quota sottoscritta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci	
	mediante deleghe scritte.	
	Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel	
	verbale, devono essere conservate dalla società.	
	Art.24	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su	
	richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri	

	a presiederla.	
	Quando non sia presente il presidente del consiglio di	
	amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del presidente,provvede alla nomina	
	del segretario, il segretario può essere anche una persona non	
	socia.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario;	
	il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	dal notaio.	
	Art.25	
	Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 11	
	(undici) membri eletti dall'assemblea anche tra non soci.	
	E' altresì possibile articolare l'organo amministrativo sia	
	nominando un amministratore unico sia nominando due	
	amministratori delegati, in quest' ultimo caso muniti di pari	
	potere di legale rappresentanza.	
	Qualora si ricorra alla superiore articolazione dell'organo	
	amministrativo il presente statuto dovrà essere interpretato	
	nel senso che il termine consiglio d'amministrazione equivale	
	ad amministratore unico o a amministratori delegati.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione;	
	durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per uguale	
	periodo.	

	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte	
	dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia	
	motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383 3° comma	
	C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al	
	risarcimento del danno.	
	Art.26	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La	
	convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi a	
	mezzo pec o raccomandata a/r o da recapitarsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,in modo che	
	consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede	
	ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la	
	parte a cui si afferisce il voto del presidente.	
	Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se	
	firmati dal presidente e dal segretario.	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di	
	conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al	
	momento della deliberazione.	

Art.27		
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più' ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto	
	sociale.	
Art.28		
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a	
	terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
Art.29		
	La rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice	
	presidente in caso di sua assenza o impedimento (uguali	
	poteri).	
	Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad	
	uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali	
	la rappresentanza della società da esercitarsi sia	
	singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro	
	conferiti.	
TITOLO VII		
Requisiti mutualistici		
Art.30		
	E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante	
	la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della	

	Cooperativa.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali,	
	effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto sulla	
	base delle indicazioni della Assemblea Soci a fini di pubblica	
	utilità conformi allo spirito mutualistico.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni generali e finali	
	Art.31	
	La Cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica	
	messa in liquidazione.	
	Art.32	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita dall'art.22 ultimo comma, nomina uno o	
	più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	Art.33	
	Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e	
	la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente	
	statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio	
	di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il	
	terzo dal Presidente del Tribunale.	
	Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	

20 di 21

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3 - 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro
delle imprese.registrato a Noto il 29.01.2016 al n. 928, bollo esente